

REGOLAMENTO (CE) N. 40/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1996

che aggiorna e modifica i regolamenti del settore delle carni bovine che hanno fissato anteriormente al 1° febbraio 1995 taluni prezzi ed importi i cui valori in ecu sono stati adattati in seguito alla soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di taluni prezzi ed importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore 1,207509, che sino al 31 gennaio 1995 veniva applicato ai tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo;

considerando che, a decorrere dal 1° febbraio 1995, i nuovi valori in ecu dei prezzi e degli importi in questione sono stati stabiliti secondo le norme previste all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, è opportuno, per evitare confusioni e agevolare l'applicazione della politica agraria comune, sostituire i valori in ecu dei prezzi e importi in oggetto, che sono applicabili almeno a partire:

- dal 1° gennaio 1996 per gli importi non connessi a una campagna di commercializzazione,
- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996 per i prezzi o importi per i quali questa campagna comincia nel gennaio 1996,
- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/96 negli altri casi,

e che figurano nei regolamenti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995; che occorre pertanto modificare i regolamenti corrispondenti;

considerando che, per motivi di chiarezza, è necessario arrotondare alla cifra intera più prossima i nuovi valori in

ecu delle aliquote degli aiuti e/o delle cauzioni richieste ai sensi del regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93⁽⁶⁾, del regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 879/95⁽⁸⁾, del regolamento (CEE) n. 510/93⁽⁹⁾ della Commissione e del regolamento (CEE) n. 1123/93⁽¹⁰⁾ della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A seguito dell'adeguamento di taluni prezzi ed importi in ecu relativi al settore delle carni ovine e caprine, effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1995 ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, gli atti di cui all'articolo 2 sono modificati come ivi prescritto.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 1323/90 è modificato come segue:

- all'articolo 1, primo trattino, l'importo di « 5,5 ECU » è sostituito da « 6,641 ECU »;
- all'articolo 1, secondo trattino, l'importo di « 3,8 ECU » è sostituito da « 4,589 ECU »;
- all'articolo 1, terzo trattino, l'importo di « 3,8 ECU » è sostituito da « 4,589 ECU ».

2. Il regolamento (CEE) n. 3447/90 è modificato come segue:

- all'articolo 2, paragrafo 2, l'importo di « 1,2 ECU » è sostituito da « 1,45 ECU »;
- all'articolo 4, l'importo di « 120 ECU » è sostituito da « 145 ECU ».

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(4) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

(5) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17.

(6) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.

(7) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

(8) GU n. L 91 del 22. 4. 1995, pag. 2.

(9) GU n. L 55 del 6. 3. 1993, pag. 35.

(10) GU n. L 114 dell'8. 5. 1993, pag. 16.